

# l'imposta sul valore aggiunto: l'obbligazione d'imposta e gli obblighi strumentali

Università Carlo Cattaneo - Liuc  
anno accademico 2014/2015  
corso di diritto tributario  
prof. Giuseppe Zizzo

# oggetto della lezione

- l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta
- la determinazione delle base imponibile e dell'imposta
- l'obbligo di versamento e di rivalsa
- la detrazione
- la dichiarazione di inizio attività
- la fatturazione e registrazione delle operazioni

# oggetto della lezione

- le variazioni dell'imponibile e dell'imposta
- le liquidazioni periodiche
- le dichiarazioni

# riferimenti al testo (parte speciale)

- cap. ventiseiesimo, par.13-15

# l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- le cessioni di beni si considerano effettuate e la relativa imposta si considera esigibile (art.6, c.1-2, 5):
  - al momento della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per i beni immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale

# l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- per i contratti di somministrazione, al momento del pagamento del corrispettivo;
- per i passaggi dal committente al commissionario, al momento della vendita dei beni da parte di quest'ultimo;
- per le destinazioni a finalità extraimprenditoriali, al momento del prelievo dei beni

# l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate e la relativa imposta si considera esigibile (art.6, c.3, 5):
  - . al momento del pagamento del corrispettivo

# l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- per entrambe le ipotesi (art.6, c.4):
  - se anteriormente ai momenti indicati viene emessa la fattura o pagato il corrispettivo, si considerano effettuate al momento della emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (nei limiti dell'importo fatturato o pagato, se inferiore a quello complessivo)



# la determinazione della base imponibile

- è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore in base al contratto (art.13)
- è costituita dal valore normale del bene ceduto o del servizio prestato nel caso di cessioni o prestazioni gratuite, autoconsumo, destinazione a finalità estranee all'impresa, assegnazione ai soci
- è costituita dal valore normale del bene scambiato (ovvero del servizio prestato) in caso di operazioni permutative

# la determinazione dell'imposta

- l'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota rilevante secondo la normativa in vigore al momento della effettuazione dell'operazione
- l'aliquota ordinaria è attualmente pari al 22%
- per le cessioni di determinati beni e le prestazioni di determinati servizi è prevista un'aliquota ridotta (10%)

# l'obbligazione relativa all'imposta e la rivalsa

- i soggetti che effettuano le cessioni o le prestazioni imponibili devono:
  - versare l'imposta, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto delle detrazioni ammesse, nei modi e nelle forme previste dalla legge
  - addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente

# la detrazione

- dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio di imprese o arti e professioni (art.19)

# la detrazione

- la detrazione non è ammessa per l'imposta su una serie di acquisti e importazioni, come di regola quella:
  - sull'acquisto di autovetture, aeromobili, motocicli, e sui servizi e le spese connesse a questi beni;
  - sulle spese di albergo, ristorante, bar;
  - sui servizi di trasporto di persone;

# la detrazione

- in presenza di operazioni esenti o di operazioni non rilevanti ai fini iva:
  - . la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per queste operazioni non è ammessa;
  - . la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati solo in parte per queste operazioni non è ammessa per la parte ragionevolmente imputabile ad esse

# la detrazione: il pro-rata

- nel caso di svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni imponibili e non imponibili e di attività che danno luogo ad operazioni esenti (art.19-bis):
- la detrazione dell'imposta sugli acquisti è limitata ad una percentuale determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni imponibili e non imponibili e l'ammontare complessivo delle operazioni rilevanti ai fini iva (cosiddetto "pro-rata")

# la detrazione: la rettifica

- l'ammontare dell'imposta detraibile deve essere rettificato (art.19-bis2):
  - . dell'imposta sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi, quando la prima utilizzazione dei medesimi avviene in una operazione che consente la detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata



# la dichiarazione di inizio attività

- l'inizio dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale deve essere comunicato all'Ufficio delle Entrate competente entro trenta giorni
- l'Ufficio delle Entrate provvede all'attribuzione della partita iva
- successivamente il soggetto iva deve comunicare all'Ufficio eventuali variazioni negli elementi identificativi dell'attività svolta, nonché la sua cessazione

# la fatturazione delle operazioni

- per ciascuna operazione imponibile il cedente o prestatore deve emettere (e spedire o consegnare alla controparte) una fattura, e cioè un documento (in duplice esemplare) numerato in ordine progressivo contenente l'indicazione delle parti, del numero di partita iva dell'emittente, dell'oggetto dell'operazione cui si riferisce, della base imponibile, dell'aliquota e dell'imposta (art.21)

# la fatturazione delle operazioni

- la fattura deve essere emessa anche per le operazioni non imponibili e per quelle esenti, indicando la norma da cui dipende il loro regime (art.21, c.5)
- la fattura non deve essere emessa (salvo richiesta del cliente), ed è sostituita dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale, per la maggior parte delle cessioni e prestazioni effettuate in locali aperti al pubblico (art.22)

# la fatturazione delle operazioni

- la fattura deve essere emessa (e spedita o consegnata alla controparte):
  - . di regola, al momento della effettuazione della operazione;
  - . per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, o da altro documento avente determinate caratteristiche, entro il quindici del mese successivo a quello della consegna o spedizione

# la fatturazione delle operazioni

- nel caso di importazione da Paese Cee, nel caso di cedente o prestatore non residente e non dotato di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, e nel caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, il cessionario o committente è tenuto ad emettere un documento contenente le medesime indicazioni della fattura (cosiddetta “autofattura”)

# le variazioni dell'imponibile o dell'imposta

- se dopo la registrazione l'ammontare dell'imponibile si riduce o l'operazione viene meno per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, o per sconti previsti contrattualmente (art.26, c.2):

# le variazioni dell'imponibile o dell'imposta

- . il cedente o prestatore può (non deve), ma solo entro un anno dall'operazione se l'evento dipende da sopravvenuto accordo delle parti, emettere una nota di variazione, registrandola tra le operazioni passive;
- . il cessionario o committente deve registrare la nota tra le operazioni attive, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato in rivalsa al cedente o prestatore

# le liquidazioni periodiche

- entro il sedici di ciascun mese (o del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre in caso di opzione, esercitabile dai soggetti ammessi alla contabilità semplificata) i soggetti passivi iva sono tenuti a:
  - liquidare l'imposta a debito o a credito relativa al mese (o trimestre) precedente sulla base delle operazioni attive e passive effettuate;
  - versare l'eventuale imposta a debito (maggiorata dell'1% per i trimestrali)
  -



# la dichiarazione

- la dichiarazione è presentata (dpr 322/1998):
  - in generale, insieme alla dichiarazione dei redditi (modello Unico);
  - per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, autonomamente nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione telematica, entro il 31 ottobre

# la dichiarazione: il credito d'imposta

- se l'iva sugli acquisti e importazioni è superiore a quella sulle cessioni e prestazioni, il soggetto può (art.30):
  - riportare l'eccedenza al periodo d'imposta successivo;
  - chiederne, sussistendo determinate condizioni, il rimborso